

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 830/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 830/92⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri classificati ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 e 5509 53 00 e originari, tra l'altro, dell'Indonesia, fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità da una società indonesiana cui non si applica il dazio antidumping.

B. RIESAME

- (2) Sei società indonesiane, PT Bitratex Industrial Corporation, PT Elegant Textile Industry, PT Gokak Indonesia, PT Indorama Synthetics, PT Lotus Indah Textile Industries e PT Sunrise Bumi Textiles hanno affermato che i rispettivi prezzi all'esportazione franco fabbrica erano superiori ai prezzi franco fabbrica dei prodotti venduti sul mercato interno e che i prezzi di vendita sul mercato interno erano remunerativi e che pertanto tali società non praticavano più il dumping.

- (3) Due altre società indonesiane, PT Kanindo Success Textile Industries e PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills) hanno affermato di non aver esportato i prodotti in questione nel periodo oggetto della precedente inchiesta, di aver iniziato ad esportare soltanto dopo detto periodo e di non essere collegate ad alcuna società sottoposta all'inchiesta precedente. Queste società hanno pertanto richiesto che nei loro confronti fosse aperto un riesame relativo ai nuovi esportatori.

- (4) Le società suddette hanno fornito elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 830/92 per quanto riguarda le otto società di cui sopra e ha iniziato un'inchiesta. Il riesame riguardava unicamente la modifica delle circostanze relative al dumping.

Occorre rilevare che le esportazioni di tali società rappresentano il 35 % di tutte le esportazioni nella Comunità di filati misti dall'Indonesia.

- (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate e ha dato loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie e ha controllato i dati così comunicati presso gli stabilimenti di tutte le società suddette. La Commissione ha inoltre ricevuto informazioni dal denunziante dell'inchiesta originale.

- (6) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta).

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

(3) GU n. C 74 del 12. 3. 1994, pag. 3.